



CHIARIMENTI BIS

D.9

Nello schema di contratto, Art 12, viene indicato come deve essere costituita la Cauzione definitiva, e viene precisato, che "(...) la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta, senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima, da parte della Stazione Appaltante".

Questa nota specifica, "senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima", (non menzionata nel codice degli appalti, art 75) è una clausola che non viene accettata dall'ente assicurativo con cui lavoriamo e che, ci fanno rilevare, non si è mai riscontrata in altre gare / contratto cui abbiamo partecipato.

Si richiede pertanto di poter mantenere la dicitura standard riportata nel Codice, art 113 comma 2: "La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante."

R.9

Si è possibile presentare la cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs n. 163/2006 omettendo la dicitura "senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima"?



ISO 9001 - Cert. n.285110

